



## Consulenti del Lavoro

▼ **Consiglio Nazionale dell'Ordine**  
*Via Cristoforo Colombo, 456*  
*00145 Roma*  
*Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282*  
*e-mail [consiglionazionale@consulentidellavoro.it](mailto:consiglionazionale@consulentidellavoro.it)*  
*e-mail pec [consiglionazionale@consulentidellavoropec.it](mailto:consiglionazionale@consulentidellavoropec.it)*  
*C.F.: 80148330584*



Roma, 6 novembre 2014  
Prot. n. 0009943/U/24  
Circolare n. 1108  
Allegati: 1

E-MAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei  
Consulenti del Lavoro  
LL. SS.

e p.c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori dei  
Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei  
Consulenti del Lavoro  
LL. II.

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Direzione Generale delle relazioni industriali e dei  
rapporti di lavoro  
Divisione V  
00192 ROMA

Al Ministero della Giustizia  
Direzione Generale  
Affari Civili e Libere Professioni  
00186 ROMA

Al Signor Presidente del  
Consiglio di Amministrazione ENPACL  
00147 ROMA

Alle Organizzazioni Sindacali di  
Categoria  
Loro Sedi

**Oggetto: regolamento per la riscossione dei contributi dovuti dagli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro.**

Il Consiglio Nazionale con delibera n. 314 del 25 settembre 2014, ha approvato il nuovo Regolamento per la riscossione dei contributi dovuti dagli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro.



L'aggiornamento di detto Regolamento si è reso necessario perché il precedente risale al lontano dicembre 1992 e, quindi, ormai inadeguato rispetto alle modalità e termini di riscossione attualmente vigenti, incentrati, come noto, sull'incasso delle quote con l'utilizzo del modello F24 (attualmente adottato da 94 Consigli Provinciali su 106 totali).

Con il nuovo Regolamento lo scrivente ha armonizzato tutte le varie ulteriori istruzioni, fornite con circolari o altri mezzi, riferite alla riscossione delle quote; pertanto, con decorrenza 1° gennaio 2015, lo stesso annulla e sostituisce tutte le precedenti norme in materia di riscossione dei contributi.

In particolare sono state esplicitate:

- le caratteristiche del contributo, quali obbligatorietà, annualità, infrazionabilità (artt. 3, 4 e 5);
- le regole per la determinazione del contributo, con il facsimile da utilizzare (artt. 6 e 7);
- la decorrenza dell'obbligo contributivo, in caso di iscrizione, cancellazione, reinscrizione e sospensione (artt. 9, 10, 11 e 12);
- le modalità di riscossione, di norma con l'utilizzo del modello F24 o, comunque, con ogni altro mezzo legalmente valido e la relativa scadenza (artt. 13 e 14);
- le sanzioni per il ritardato pagamento dei contributi da parte dell'iscritto, dalle maggiorazioni, che variano a seconda del periodo di ritardo, all'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla Legge 11 gennaio 1979, n. 12 (artt. 15 e 16);
- l'irrinunciabilità della quota e le azioni di recupero (artt. 17 e 18);
- gli obblighi previsti per la riscossione e le possibili cause per considerare inesigibili i contributi (artt. 20 e 21).

E' stata, inoltre introdotta la previsione e regolamentazione anche del contributo di iscrizione al Registro dei Praticanti (art. 22).

Nel ricordare che l'allegato Regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2015, si resta a disposizione per eventuali chiarimenti ritenuti necessari.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
(Marina E. Calderone)